

Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza 27 agosto 2021 n. 23527

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28724-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 445/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello dell'INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di (OMISSIS) volta al conseguimento della rendita e dell'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea, dovute per le lesioni da infortunio sul lavoro;
2. la Corte territoriale, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e comprensiva, tra l'altro, di una c.t.u. tossicologica e di una c.t.u. cinematica, ha ritenuto che l'incidente stradale in cui il (OMISSIS) era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida di un'auto aziendale, fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto, in violazione dei limiti di velocita' (il (OMISSIS) viaggiava alla velocita' di 104,435 km/h rispetto al limite di 70 km/h) ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina);
3. avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; l'INAIL ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore e' stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso e' dedotto, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti: la perizia tossicologica;
6. col secondo motivo si denuncia il medesimo vizio in relazione alla perizia cinematica;
7. si afferma, in entrambi i motivi, che la Corte di merito ha interpretato in modo arbitrario ed illogico le relazioni dei consulenti ed ha fondato le valutazioni su dati che non trovano riscontro negli elaborati peritali o che, addirittura, sono dagli stessi smentiti;
8. i motivi di ricorso risultano inammissibili e non possono trovare accoglimento;

9. questa Corte ha riconosciuto che il mancato esame delle risultanze della c.t.u. integra un vizio della sentenza che puo' essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti;

10. si e' ravvisato tale vizio, ad esempio, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate piu' consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (v. Cass. n. 13770 del 2018; Cass. n. 13399 del 2018; Cass. n. 18598 del 2020);

11. il medesimo vizio e' stato riscontrato nei casi in cui il giudice di merito ha disatteso i rilievi tecnici formulati dal c.t.u., senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi (v. Cass. n. 13922 del 2016);

12. nel caso in esame, deve anzitutto rilevarsi un difetto di autosufficienza legata alla mancata integrale trascrizione e al mancato deposito, unitamente al ricorso in cassazione, dei due elaborati peritali, adempimento prescritto rispettivamente dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilita') e dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilita' del ricorso), e volto a porre il Giudice di legittimita' in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

13. peraltro, dalla motivazione adottata dalla Corte di merito, risulta che il dissenso espresso rispetto, ad esempio, alle conclusioni della c.t.u. cinematica, e' ampiamente motivato in base al riferimento incrociato agli altri elementi di prova raccolti e cio' rende la critica di parte ricorrente estranea al perimetro del citato articolo 360 c.p.c., n. 5, facendola cadere nel terreno della inammissibile revisione della valutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimita';

14. considerazioni di analoga portata possono svolgersi quanto alle deduzioni formulate dai giudici di secondo grado sulla base dei dati esposti dal consulente tossicologico; non solo la relazione peritale e' stata ampiamente esaminata e richiamata e quindi non risulta ignorata e pretermessa; ma le deduzioni che la Corte ha formulato sulla base dei dati riportati nella relazioni tossicologica (oltre che sui certificati di pronto soccorso) appartengono all'apprezzamento del materiale probatorio, complessivamente eseguito, e si sottraggono a qualsiasi revisione in questa sede;

15. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;

16. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.